COMUNE DI GENONI

Provincia di Oristano)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2012

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art.1-Definizione del regime di privativa
Art.2- Istituzione della tassa
Art.3-Tassa giornaliera di smaltimento
Art.4- Oggetto
Art.5-Limiti di applicazione territoriale
Art.6- Zone non servite
Art. 7-Soggetti passivi
Art. 8 - Solidarietà
Art.9- Superficie tassabile
Art.10- Locali tassabili e loro pertinenze
Art.11- Aree tassabili
Art.12- Distributori di carburante
Art.13- Parti comuni del condominio
Art.14- Multiproprietà e centri commerciali
Art.15- Locali ed aree intassabili
Art.16- Esenzioni
Art.17- Condizioni per l'esenzione
Art.18- Riduzioni
Art.19- Riduzioni della tassa per motivi di servizio
Art.20- Agevolazioni
Art.21- Agevolazioni speciali
Art.22- Destinazione promiscua
Art.23- Denunce
Art.24- Variazioni e cessazioni
Art.25 – Funzionario responsabile
Art.26- Controlli delle Denunce
Art.27- Accesso agli immobili
Art.28- Presunzione semplice
Art.29- Accertamento
Art.30- Riscossioni
Art.31- Contenzioso
Art.32- Rimborsi
Art.33- Sanzioni ed interessi
Art.34- Sanzioni amministrative
Art.35- Classificazione dei locali e delle aree tassabili
Art.36 –Entrata in vigore
Art.37- Pubblicità del regolamento
Art.38- Abrogazioni
Art.39- Disposizione finali e transitorie

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART.- DEFINIZIONE DEL REGIME DI PRIVATIVA

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune che le esercita con diritto di privativa nell'ambito del centro abitato ed eventualmente nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico;questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori viciniori.

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni.

ART.2- ISTITUZIONE DELLA TASSA

E' istituita nel Comune di Genoni la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993,n. 507 e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n.507 del 1993 disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera; determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

Agli effetti del presente regolamento,per "Tassa", per "Tributo" e per "Decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al al dettato dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,n. 241.

ART.3- TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono,con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente , locali ad aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

L'obbligo della denuncia dell 'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque,la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul suolo pubblico ovvero di impianti sportivi e palestre utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico- sportive.

La misura della tassa giornaliera ,rapportata a metro quadrato ,è determinata dividendo per trecento(giorni commerciali)la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento , si applica la categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

a)-le occupazioni occasionali,di durata non superiore a otto ore,effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro:
b) -le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
c)-le occupazioni occasionali di durata non superiore a tre ore,effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o dei negozi in occasione di festività,celebrazioni o ricorrenze,sempre che detti spazi non concorrono a delimitare aree in cui viene svolta una qualsiasi attività commerciali:
d) -le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
e)-le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative ,effettuate per le operazioni di trasloco.

ART.4- OGGETTO

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento nelle varie fasi di conferimento, raccolta,cernita,trasporto,trattamento,ammasso,deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti di cui al primo comma dell'art. 1.

Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione del pagamento della tassa.

L'applicazione della tassa ha riguardo ai locali e alle aree ubicate nelle zone di cui al successivo articolo 5.

La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza .

Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono cosi come definite ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.5- LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni cosi come disposto dall'art. 1 del presente regolamento.

La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche quando il sevizio di raccolta sia –di fatto - attuato al di fuori della zona di cui al 1 comma dell'art. 1.

E' fatta salva la facoltà del Comune di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zona perimetrata sopra menzionata.

ART.6- ZONE NON SERVITE.

Fermo restante, per chi produce rifiuti ,l'obbligo del conferimento nei contenitori viciniori ,nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa,la tassa è dovuta in misura pari al:

-40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore a un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
-30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore a due chilometri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
-20%della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore a 2 chilometri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

ART.7- SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.

Il titolo dell'occupazione o detenzione è determinato ,a seconda dei casi ,dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione ,dalla locazione,dall'affitto,dal comodato e, comunque dalla conduzione ,dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

Per i locali di abitazione,affittati con mobilio soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario,può essere considerato anche il proprietario dei medesimi.

Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati colui che gestisce i servizi comuni è responsabili del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori;fermo restante ,nei confronti di questi ultimi,la possibilità di corrispondere singolarmente la tassa per i locali e le aree in uso esclusivo.

ART-8-SOLIDARIETA'

Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo,ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene alla tassa dovuta.

ART.9- SUPERFICIE TASSABILE

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale ,le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
Sono computate nel limite del 25% le superfici delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.

Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto dell'anno successivo.

ART.10- LOCALI TASSABILI E LORO PERTINENZE

Si considerano locali tassabili,agli effetti dell'applicazione della tassa ,tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno ,qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza odd accessorio dei suddetti locali.

Sono cosi considerati locali tassabili in via esemplificativa i seguenti vani:
a)-tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni,tanto se principali (camere,sale,cucine,ecc).che accessori (anticamera,rispostigli,corridoi,bagni,gabinetti,ecc).e cosi pure le dipendenze,anche se separate dal corpo principale dell'edificio-rimesse,autorimesse,serre (purchè non pertinenze di fondi rustici) ,vano scale e vano ascensore, ecc;
b) -tutti i vani principali ,secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali,tecnici,sanitari,di ragioneria,fotografici;
c)-tutti i vani principali,secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
d)-tutti i vani principali ,secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi ,locande ,ristoranti ,trattorie ,pensioni,osterie,bar, pizzerie,tavole calde,caffè,pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali ,comprese edicole ,chioschi ,stalli o posteggi al mercato coperto;
e)-tutti i vani principali ed accessori ,di uffici commerciali,industriali e simili,di banche ,di teatri e cinematografi,di ospedali,di case di cura e simili,di superfici di essi,ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono ,di regola ,residui di lavorazione o rifiuti tossici e nocivi;
f)-tutti i vani principali,secondari adibiti a circoli privati a sale giochi e da ballo,a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza
g)-tutti i vani principali ,secondari ed accessori di ambulatori,di poliambulatori e di studi medici e veterinari , di saloni di bellezza ,di saune,di palestre e simili;
h)-tutti i vani principali,secondari ed accessori di magazzini e depositi ,di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti e di agenzie di viaggi, assicurative finanziarie ,ricevitorie e simili;

i)-tutti i vani (uffici scolastici ,biblioteche,anticamere,sale d'aspetto,altri,parlatori,dormitori,refettori,lavatoi,rispostigli,bagni gabinetti,ecc.)di collettività in genere.

Sono pure tassabili,poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni,ed assimilati le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenze o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa.

Sono cosi considerati tassabili, in via esemplificativa i seguenti locali ed aree:

a-le scale,i portoni di ingresso,i vestiboli,gli anditi;
b-i portici, i cortili e i giardini;
c-i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere,perla lavanderia ,per gli stenditoi,la sala giochi e riunioni e , comunque, le installazioni ed i manufatti , occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune ,compresi gli ascensori;
d-i balconi aperti ,i lastrici solari ,le terrazze scoperte.

Sono pure tassabili le parti comuni,cosi come previsto nel precedente comma,dei fabbricati non costruiti in condominio.

ART.11 AREE TASSABILI

Sono tassabili le aree adibite a campeggi,a distributori di carburante,a sale da ballo all'aperto ,a banchi di vendita all'aperto ,nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ,ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati ,che non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.
Si considerano pertanto ,tali,ai fini dell'autonoma applicazione della tassa,le aree(cortili,di rispetto,adiacenti e simili)che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono pertanto ,considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

a)-le aree,pubbliche o private, adibite a campeggio;
b)- le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo di natura;
c)-le aree ,pubbliche o private,adibite a sala da ballo all'aperto ,intendendosi per tali tutte le superfici,comunque utilizzare per l'esercizio di tali attività (pista da ballo , area bar,servizi,area parcheggio,ecc);
d)-le aree adibite a banchi di vendita all'aperto ,cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
e)-le aree scoperte ,pubbliche o private ,adibite a posteggi fissi di biciclette,autovetture e vetture a trazione animale;
f)-le aree scoperte,pubbliche o private,adibite al servizio di pubblici servizi(bar,caffè,ristoranti,ecc);
g)-le aree scoperte,pubbliche o private ,destinate ad attività artigianali,commerciali,industriale, di servizio e simili;
h)-le aree scoperte ,pubbliche o private ,utilizzate per la effettuazione di pubblici spettacoli(cinema,teatri e simili);
i)-le aree scoperte utilizzate per l'attività ricreative (campi da gioco, piscine,zone di ritrovo,ecc).da circoli ad associazioni private,fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma,ai soli praticanti,atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.

ART.12- DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non tiene conto,ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
a)-delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
b)-delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
c)-delle aree con funzione meramente accessoria,quale le aree a verde ,le aiuole,le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite, in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio,sono comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

ART.13- PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

La superficie della parti comuni del condominio di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 10 deve essere dichiarata dai singoli condomini secondo le relative quote millesimali.

Qualora detta superficie non sia compresa nella denuncia di parte,la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio nella misura:

a)-del 7% se il condominio ha fino a 10 unità immobiliari;
b)-del 4% se il condominio ha fino a 25 unità immobiliari;
c)del 2% se il condominio ha oltre 25 unità immobiliari.

ART.14- MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,fermi restando,nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all'Ufficio tributi del comune,entro il 20 gennaio di ciascun anno ,l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

ART.15- LOCALI ED AREE NON TASSABILI

Non sono tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione ,si formano di regola rifiuti speciali non ammissibili ai rifiuti urbani a norma di

legge ,rifiuti tossici o nocivi,allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti urbani stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono inoltre non tassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2,3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.

Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui al precedente comma è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento;in caso contrario i locali e le aree saranno assoggettati a tassazione.

ART.16- ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:
a-i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
b-le aree di proprietà del comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
c-i locali di proprietà del Comune o di altri Enti pubblici Territoriali condotti od occupati da enti ed associazioni aventi finalità sociali,comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di pubblica Sicurezza;
d-i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm .150;
e-i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna,carbone e simili;
f-gli uffici adibiti a qualsiasi culto,esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso ristretto;
g-i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'art.2135 del codice civile ,con esclusione – in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivatà la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione stessa.

ART.17- CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il comune può,in qualsiasi tempo,eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare,l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

ART.18- RIDUZIONI

La tassa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado,pubbliche e private ,purchè ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazioni scolastica pubblica.
Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta di due terzi per le frequentazioni settimanali e di un terzo per le frequentazioni bisettimanali.

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione ,si formano,di regola ,anche rifiuti speciali,tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale,fermo restante che entro il 1° ottobre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a

determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte;

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
LAVANDERIE E TINTORIE	70%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFICCINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
AUTOFICCINE DI ELETTRAUTO	30%
GOMMISTI	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	35%
FALEGNAMERIE	35%
CASEIFICI	35%
MARMERIE, LABOR. LAVORAZIONE IN PIETRA	35%
LABORATORI FOTOGRAFICI	35%

ART.19 RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

Qualora ricorrano le evenienze individuate al quarto comma dell'art.59 del decreto ,la tassa è ridotta nella misura del 60% esclusivamente nei casi sottoriportati:

a-che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
b-che il mancato o l'irregolare svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o chi da questo delegato a gestire il servizio;
c- che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal comune e dalla compente autorità sanitaria;
d-che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta da diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59 , comma 6 del decreto.

Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di nettezza urbana- per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati –si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6,secondo le distanze ivi previste.

Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana:

a- la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;
b- la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
c- la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella stabilita.

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, 4° comma del decreto.

La riduzione è applicata nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda in proporzione alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

ART. 20- AGEVOLAZIONI

La tariffa unitaria è ridotta:

a- del 20% per le abitazioni con unico occupante;
b- del 15% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo , a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressivamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
c- del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo , ma ricorrente,risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività;
d- del 30 % nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b),risieda o abbia la dimora,per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
e- del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione:in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 21- AGEVOLAZIONI SPECIALI

La tassa è ridotta al 50% nei seguenti casi:

a- per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66% e con risorse finanziarie di importo non superiore al minimo vitale di cui al D.P.G.R. n. 145;
b- per le abitazioni con superficie non superiori a 50 mq occupate da persone sole o con coniuge entrambi in età superiore a 65 anni con risorse finanziarie di importo non superiore al minimo vitale calcolato come al precedente punto a).

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante uso auto certificazione.

Il comune può , in qualsiasi momento ,effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

L'agevolazione ,una volta concessa ,compete per gli anni successivi,senza bisogno di una nuova domanda , fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste;qualora venissero a cessare,l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributo la denuncia prevista di cui all'art. 23 e la tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, a netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

ART. 22 DESTINAZIONE PROMISCUA

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART.23 DENUNCE

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare- entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici;la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla legge:

a- se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità,della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita Iva del richiedente;
b- se trattarsi di società,l'indicazione della regione sociale e del tipo di società,della sede legale,del codice fiscale e della partita IVA,delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
c- la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
d- la ubicazione dei locali e delle aree;
e- la data di inizio della utenza.

La dichiarazione scritta dal contribuente contenente i dati previsti del precedente comma, pervenuta a mezzo posta può- eccezionalmente –essere accettata come denuncia.
Non sono ritenute valide,ai fini previsti dal precedente comma 1,le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
In occasione di iscrizioni anagrafiche di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessanti, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto,fermo restando , in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

ART.24- VARIAZIONI E CESSAZIONI

Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo sono tenuti a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo,ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata,sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti dovuto un minor importo tributario.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, da diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrate a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART.25- FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del decreto il comune nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale;il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste gli avvisi ,i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ART.26 CONTROLLI DELLE DENUNCE

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:

a- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
b- invitare il contribuente a rispondere a questionari,relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
c- richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
d- richiedente notizie,relative ai locali ed aree in tassazione,non solo agli occupanti o detentori,ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
e- invitare i soggetti di cui alla precedente lett d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
f- utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
g- richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici,in esenzione da spese e diritti,dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

ART.27- ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti ,anche straordinari , e comunque in servizio presso l'ufficio comunale,muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica,possono accedere,agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici,salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 28 PRESUNZIONE SEMPLICE

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino,l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 29 ACCERTAMENTO

Il comune , per il tramite del servizio tributi ,controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

a- omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
b- infedeltà,intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza ,non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
c- incompletezza,intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

In caso di omessa denuncia,l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui l denuncia doveva essere presentata.

Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
Gli avvisi di accertamento,sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 25,devono contenere,oltre alla motivazione, gli elenchi identificativi del contribuente,dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta ,delle sanzioni ,degli interessi e delle altre penalità applicate,unitamente alla indicazione della tariffa vigente;deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa,qualora all'ente accertatore , la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa ,l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per annualità.
Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento,d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato ,ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente ,indicandone i motivi ,può provvede ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

ART. 30 RISCOSSIONI

La riscossione della tassa è effettuata tramite agenzia postale con versamento in apposito conto corrente postale.

ART. 31 CONTENZIOSO

Dalla data di insediamento delle commissioni tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n.545 e al D.Lgs 31/12/1992 n.546,il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo,la cartella di pagamento, l'avviso di mora,il provvedimento di irrogazione di sanzioni,il diniego di rimborso,deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale di Cagliari sezione staccata di Nuoro.

ART.32 RIMBORSI

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo,adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e,in ogni caso,non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Sulle somma da rimborsare deve essere corrisposto l'interesse nella misura del 7% a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe,sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

ART: 33- SANZIONI E INTERESSI

Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente regolamento sifa specialmente riguardo ai commi 1-2-5 e 6 dell'articolo 76 del decreto;dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo 76 per cui è prevista l pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila-si fa espresso riferimento alla procura sanzionatoria di cui alla legge 689 del 1981 successive modifiche ed integrazioni.

Per le infrazioni di cui al precedente comma il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

ART.34- SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa ,salvo che il fatto no costituisca reato.

ART.35- CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

Agli effetti della determinazione delle tariffe,in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs 507/1993,i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione

CATEGORIA A

1- musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali,politiche,religiose;
2- scuole pubbliche e private,di ogni ordine e grado;
3- sale teatrali e cinematografiche,sale per giochi,palestre.
4- Autonomi depositi di stoccaggio merci;depositi di macchine e materiali militari;pese pubbliche;distributori di carburante;parcheggi.

CATEGORIA B

1-attivita commerciali all'ingrosso;mostre;autosaloni;autoservizi;autorimesse
2-campeggi, stabilimenti balneari,parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

1-Abitazioni private
2-attività ricettivo alberghiere
3-collegi,case di vacanza ,convivenze.

CATEGORIA D

1-attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
2-circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

1-attività di produzione artigianale o industriale.
2-attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
3-Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

1-Pubblici servizi:ristoranti,trattorie,pizzerie,bar,caffè,fast food,self service e simili,mense,gelaterie e pasticcerie , rosticcerie;
2-attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra,si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente .Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi. La classificazione suindicata entrerà in vigore dal 1° gennaio 1996.

DETRAZIONE COSTO SPAZZAMENTO

Ai fini della determinazione del costo di esercizio la riduzione di cui al c.3 bis art.61 del D.lgs 15/11/1993 è determinata nella misura del 10%;

ART.36 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

ART.37 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, è venuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;inoltre una volta esecutivo ,ai sensi dell'art.46 delle medesime Legge n.142/1990 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e,in particolare,sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani", approvato con deliberazione consigliare n. x del x, fatta salva l'applicazione transitoria,prevista della legge e dal presente Regolamento.

E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

ART.39 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso ad eccezione di quelle previste dagli art.7 comma ,4/9 commi 6 e 7-10 comma 4/14 comma 2 che hanno decorrenza dal 01/01/1996.

In sede di applicazione della nuova disposizione i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce integrative o modificative e anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo entro il 30 settembre 1995.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione,nonché l 'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art 63, comma 4, del D. Lgs 507/93. Le denunce hanno effetto per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 01/01/96.

Le classificazioni delle categorie tassabili,e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui l'art. 65 del D. Lgs 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare,da adottare entro il 31/10/1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.0